REGOLAMENTO (CE) N. 2282/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2182/1999 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

(1) considerando che l'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 [4], ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(2) considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo;

(3) considerando che, in base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 27 ottobre 1999, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 15 novembre 1999, per la zona di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che, di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate tra il 20 e il 26 ottobre 1999 e sospendere fino al 15 novembre 1999 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, le cui domande sono state presentate tra il 20 e il 26 ottobre 1999 nel quadro del regolamento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati nella misura del 78,6 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.

2. Fino al 15 novembre 1999, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 27 ottobre 1999, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 29 ottobre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
[2] GU L 267 del 15.10.1999, pag. 21.
[3] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[4] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.